

n. 380, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2003 per le imposte dirette e al 1° gennaio 2004 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2004 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati ».

2. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4 e 5 sono abrogati.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non è assoggettabile ad ICI la superficie di terreno che viene utilizzata per realizzare un fabbricato rurale, ed anche l'area di risulta che si ottiene demolendo il fabbricato rurale per essere ricostruito.

4. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente a ICI. I fabbricati appartenenti a cooperative agricole o a consorzi tra imprenditori agricoli, strumentali alle attività di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si considerano fabbricati rurali, assoggettati ad ICI tramite la tassazione dei terreni dei soci delle cooperative o dei consorzi medesimi, anche se non insistono su detti terreni. Con l'assoggettamento a ICI del terreno anche i fabbricati sono assoggettati a imposta. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpretano nel senso che nelle zone svantaggiate l'esenzione ICI dei terreni si

estende anche ai fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

#### 1. 07. Rodeghiero.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis*. (Trattamento dei debiti tributari e previdenziali delle società sportive).

— 1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, nei confronti delle società sportive, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che risultano in debito per tributi erariali e contributivi previdenziali ed assicurativi, non soggetti a provvedimenti di sospensione, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad emettere un provvedimento di inibizione a procedere a movimenti in entrata di nuovi atleti professionisti, per un periodo non inferiore a due anni. In caso di violazione del provvedimento, il contratto è nullo e le amministrazioni interessate procedono al sequestro delle somme.

#### 1. 08. Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*. — 1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, che, dal 1° luglio 2004 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a

pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di base corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006 mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 01.** Mauro, Giudice.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** — *(Società dei servizi per le piccole e medie imprese).* — 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero in contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna, individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi

come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed all'internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale, con partecipazioni non superiori al 5 per cento, o dalle relative associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

4. Le società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.

5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente

all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alle società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il *design* e la predisposizione dei campionari;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una parte per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per

prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini di cui al comma 12, per « piccole e medie imprese » si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e

fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. Per tutti i costi amministrativi, notari e legali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i competenti ordini professionali, è riconosciuto un credito di imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dall'anno 2005, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**2. 02.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** — (*Disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate*). — 1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del medesimo testo unico.

**2. 040.** Giudice.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**2-bis.** I commi 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia. Cessa altresì di avere efficacia il comma 4 dell'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

*2-ter.* Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 238, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono altresì assicurate, su base annua, maggiori entrate nella misura corrispondente al 125 per cento degli effetti finanziari conseguiti al comma 1, primo periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle nuove tariffe, espresse in euro, applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo è riassegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi facenti capo al dipartimento per i trasporti terrestri nonché all'incentivazione del relativo personale.

*2-quater.* Al comma 238 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe di cui al primo periodo possono essere adeguate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla tabella indicata nel medesimo periodo ».

*2-quinquies.* Le maggiori somme dovute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per effetto della rivalutazione di cui al comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, se non corrisposte alla medesima data dai titolari delle concessioni del demanio marittimo turistico-ricreativo, possono essere versate, con gli interessi al saggio legale, anche in cinque rate annuali di pari importo unitamente al versamento del canone dovuto a decorrere dall'anno 2006, per le medesime concessioni, nella misura stabilita anteriormente alla predetta rivalutazione.

*2-sexies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita, entro il limite di 2.000.000 di euro, la quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, destinata all'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a fronte dei maggiori oneri dalla stessa sopportati per la realizzazione del progetto relativo al passaporto digitale.

**\*3. 22.** Antonio Leone, Romoli, Campa.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*2-bis.* I commi 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia. Cessa altresì di avere efficacia il comma 4 dell'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

*2-ter.* Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 238, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono altresì assicurate, su base annua, maggiori entrate nella misura corrispondente al 125 per cento degli effetti finanziari conseguiti al comma 1, primo periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle nuove tariffe, espresse in euro, applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo è riassegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi facenti capo al dipartimento per i trasporti terrestri nonché all'incentivazione del relativo personale.

*2-quater.* Al comma 238 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con de-

creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe di cui al primo periodo possono essere adeguate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla tabella indicata nel medesimo periodo».

*2-quinquies.* Le maggiori somme dovute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per effetto della rivalutazione di cui al comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, se non corrisposte alla medesima data dai titolari delle concessioni del demanio marittimo turistico-ricreativo, possono essere versate, con gli interessi al saggio legale, anche in cinque rate annuali di pari importo unitamente al versamento del canone dovuto a decorrere dall'anno 2006, per le medesime concessioni, nella misura stabilita anteriormente alla predetta rivalutazione.

*2-sexies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita, entro il limite di 2.000.000 di euro, la quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, destinata all'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a fronte dei maggiori oneri dalla stessa sopportati per la realizzazione del progetto relativo al passaporto digitale.

**\*3. 40.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Le disposizioni vigenti in materia di alienazione di immobili pubblici non si applicano ai beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica, di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Con riferimento a tali beni immobili resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-ter del medesimo decreto.

**3. 23.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata, Benvenuto, Pistone.

ART. 3-bis.

*(Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada).*

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 3-ter — *(Fabbricati rurali).* — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo»;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui al presente comma ed al comma 3-bis, ovvero delle costruzioni già censite al catasto dei terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano requisiti di ruralità di cui al comma 3-bis. Nelle more dell'istituzione delle microzone, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 e nella categoria A/3 per quelli costruiti dopo tale data »;

d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso »;

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 — Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola —, senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita »;

f) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di cui alle lettere a) ed e) del comma 3 devono essere soddisfatti distintamente per ogni unità abitativa, mentre i requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 3 sono riferiti esclusivamente al conducente del fondo »;

g) al comma 6, primo periodo, le parole: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e) »;

h) i commi 7 e 8 sono abrogati.

2. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4 e 5 sono abrogati.

**3-bis. 040.** de Ghislanzoni Cardoli, Collavini, Jacini, Ricciuti, Santori, Zama.

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 3-ter. — (Nuove norme per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi). — 1. I commi 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Cessa altresì di avere efficacia il comma 4 dell'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

2. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le Regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 dicembre 2005.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Ministro delle infrastrutture, di intesa con il Ministro dell'economia e finanze, emana un decreto secondo i seguenti criteri:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le concessioni di beni di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e di specchi acquei, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle misure di cui alla tabella A allegata;

b) per le concessioni rilasciate per il mantenimento di manufatti, quali chioschi

e simili, adibiti all'esercizio in forma autonoma di attività commerciali e/o di somministrazione di alimenti o bevande il canone è determinato nella misura minima di euro 2.500;

c) i canoni annui sono rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa;

d) per le imprese turistico-ricreative sono definitivi gli importi dei canoni versati fino al 31 dicembre 2003 e le misure annuali decorrenti dall'anno 2004 non potranno essere inferiori ad euro 1.000;

e) nel caso in cui nell'ambito della concessione demaniale marittima siano presenti immobili incamerati dallo Stato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione riguardante le pertinenze, la misura dei canoni è definita applicando il valore per metro quadrato e per anno di euro 7,50 per la media/bassa valenza turistica e di euro 15 per l'alta valenza turistica;

f) i canoni sono aggiornati ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori turistici del settore dei concessionari demaniali marittimi, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

g) è consentita la regolarizzazione e l'adeguamento delle aree maggiormente occupate sia coperte che scoperte nelle attuali concessioni attraverso la formula dell'autocertificazione nella misura massima del 20 per cento dell'area precedente dichiarata;

h) l'accertamento dei requisiti di alta valenza e normale valenza turistica di cui al comma 1, in relazione alle specifiche

aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, nonché la fissazione della misura di riduzione dei canoni disposta dal presente comma sono riservate alle Regioni, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale dei concessionari demaniali marittimi operanti nel settore turistico-ricreativo.

4. Sono abrogati l'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e qualsiasi altra norma in contrasto con il presente decreto.

5. Le maggiori entrate a copertura degli effetti prodotti sulla finanza pubblica dalle norme di cui al comma 1 per l'anno 2004 e parte dell'anno 2005, sono assicurate dall'applicazione della disciplina recata al comma 3 e dalle entrate provenienti dagli accertamenti sull'evasione dei canoni concessori, da effettuarsi da parte del Ministro delle infrastrutture entro il 31 dicembre 2005.

*Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:*

#### ALLEGATO 2

TABELLA A  
(articolo 3-ter, comma 3,  
lettera a).

	ALTA VALENZA TURISTICA	NORMALE VALENZA TURISTICA
Fino a mq. 1000	Euro mq. 2,00	1,40
Da 1001 a 3000 mq	Euro mq. 1,80	1,30
Da 3001 a 5000 mq	Euro mq. 1,70	1,20
Da 5001 a 50.000 mq	Euro mq. 1,60	1,10
Oltre 50.000 mq	Euro mq. 1,50	1,00

**3-bis. 041.** Gambini, Abbondanzieri, Albonetti, Cazzaro, Ruggia, Carli, Cordoni, Gasperoni, Labate, Paola Mariani, Mazzarello, Ottone, Pinotti, Sandri.

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere i seguenti:*

ART. 3-ter. — (IVA per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali). — 1. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, » sono soppresse.

ART. 3-quater. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**3-bis. 042.** Gambini.

(A.C. 5989 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5989 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'utilizzo per finalità di copertura di quota parte delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), non comporta rischi per la funzionalità delle amministrazioni interessate e che, in ogni caso, sarà cura del Governo assicurare che la decurtazione apportata all'autorizzazione di spesa in questione sia compensata da minori prelievi riferibili complessivamente a tutti gli enti ed organismi cui compete la facoltà di integrazione dei Fondi mediante il prelievo dal corrispondente capitolo di bilancio;

#### NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18, 1.41, 1.43, 1.44, 2.8, 2.10, 2.16, 2.27, 2.28, 3.22, 3.23, 3.40 e sugli articoli aggiuntivi 1.06, 1.07, 1.040, 2.01, 2.02, 3-bis.040, 3-bis.041, 3-bis.042, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 3.01, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*Al comma 1, dopo le parole: sono determinati, inserire le seguenti: , a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006,;*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1-ter. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

#### (A.C. 5989 - Sezione 4)

#### ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

#### ART. 1.

*(Versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione).*

1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « ; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria ».

2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività pro-

duttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull'utilizzo del criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.

3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto di cui al comma 2 eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, è prorogato al 30 settembre 2005.

#### ART. 2.

##### *(Premio di concentrazione).*

1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione

rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;

b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.

2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:

a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione;

b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30

dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.

8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 3.

#### *(Disposizioni in materia di immobili pubblici).*

1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi, n. 10, è trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario è a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

2. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 13-*quater*, le parole: « di cui ai commi da 6 a 8 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco »;

b) al comma 13-*quinquies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi ».

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5989 – Sezione 5)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1:*

*il comma 2 è soppresso;*

*al comma 3, le parole: « nonché di quello di cui al comma 2, » sono soppresse;*

*al comma 4, le parole: « di cui al comma 2 » sono soppresse.*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE »;

*al comma 5, dopo le parole: « è approvato », sono inserite le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;*

*al comma 7, nell'allegato 1:*

*alla voce: « Ministero dell'economia e delle finanze »:*

*a) al capoverso: « Legge n. 468 del 1978 », le parole: « art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C » sono sostituite dalle seguenti: « art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente » e l'importo relativo all'anno 2005 è sostituito dal seguente: « 15,43 »;*

*b) al capoverso: « Legge n. 87 del 1987 », le parole: « Legge n. 87 » sono sostituite dalle seguenti: « Legge n. 67 »;*

*c) al capoverso: « Decreto legislativo n. 39 del 1993 », le parole: « dell'Autorità » e « Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « Centro nazionale »;*

*d) al capoverso: « Legge n. 128 del 1998 », le parole: « alla Comunità europea » sono sostituite dalle seguenti: « alle Comunità europee »;*

*e) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: « 97,97 »;*

*alla voce: « Ministero delle attività produttive », al capoverso: « Legge n. 287 del 1990 », la parola: « Somma » è sostituita dalla seguente: « Somme »;*

*alla voce: « Ministero degli affari esteri », al capoverso: « Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 », le parole: « associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari »;*

*alla voce: « Ministero per i beni e le attività culturali »:*

*a) al capoverso: « Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo –*

capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) », *l'importo relativo all'anno 2005 è soppresso*;

*b) al capoverso: « Legge n. 466 del 1988 », la parola: « Associazione » è sostituita dalla seguente: « Accademia »;*

*c) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: « 0,65 »;*

*alla voce: « Ministero della salute »:*

*a) nel titolo, il numero: « 12. » è soppresso;*

*b) al capoverso: « Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 », le parole: « art. 49 » sono sostituite dalle seguenti: « art. 48 ».*

*All'articolo 3, al comma 2:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

*« 0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: "Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi" »;*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*« a) al comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di*

*cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili" ».*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

*« ART. 3-bis. — (Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada). — 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria" ».*

#### **(A.C. 5989 – Sezione 6)**

#### **MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE (\*)**

*All'articolo 1:*

*il comma 2 è soppresso;*

*al comma 3, le parole: « nonché di quello di cui al comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data, »;*

*al comma 4, le parole: « di cui al comma 2 » sono soppresse.*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*« b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rien-*

trare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE »;

*al comma 5, dopo le parole:* « è approvato », *sono inserite le seguenti:* « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

*al comma 7, nell'allegato 1:*

*alla voce:* « Ministero dell'economia e delle finanze »;

*a) al capoverso:* « Legge n. 468 del 1978 », *le parole:* « art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C » *sono sostituite dalle seguenti:* « art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente » *e l'importo relativo all'anno 2005 è sostituito dal seguente:* « 15,43 »;

*b) al capoverso:* « Legge n. 87 del 1987 », *le parole:* « Legge n. 87 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Legge n. 67 »;

*c) al capoverso:* « Decreto legislativo n. 39 del 1993 », *le parole:* « dell'Autorità » *e* « Autorità » *sono sostituite dalle seguenti:* « Centro nazionale »;

*d) al capoverso:* « Legge n. 128 del 1998 », *le parole:* « alla Comunità europea » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle Comunità europee »;

*e) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente:* « 97,97 »;

*alla voce:* « Ministero delle attività produttive », *al capoverso:* « Legge n. 287 del 1990 », *la parola:* « Somma » *è sostituita dalla seguente:* « Somme »;

*alla voce:* « Ministero degli affari esteri », *al capoverso:* « Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 », *le parole:* « associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero » *sono sostituite dalle seguenti:* « Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari »;

*alla voce:* « Ministero per i beni e le attività culturali »;

*a) al capoverso:* « Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) », *l'importo relativo all'anno 2005 è soppresso;*

*b) al capoverso:* « Legge n. 466 del 1988 », *la parola:* « Associazione » *è sostituita dalla seguente:* « Accademia »;

*c) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente:* « 0,65 »;

*alla voce:* « Ministero della salute »;

*a) nel titolo, il numero:* « 12. » *è soppresso;*

*b) al capoverso:* « Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 », *le parole:* « art. 49 » *sono sostituite dalle seguenti:* « art. 48 ».

*All'articolo 3, al comma 2:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: "Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito INTERNET dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi" »;

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) al comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di centoventi giorni dalla

data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili" ».

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

« ART. 3-bis. — (Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada). — 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria" ».

(\*) *L'allegato 1, richiamato dall'articolo 2, comma 7, è stato approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per esso si rinvia allo stampato n. 5989.*

#### (A.C. 5989 – Sezione 7)

### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

*(Versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione)*

*Sopprimerlo.*

- 1. 1.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

*Sopprimere il comma 1.*

- \*1. 3.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

*Sopprimere il comma 1.*

- \*1. 43.** Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 76, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: « tre milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « cinquemila euro ».

- 1. 5.** Sergio Rossi.

*Sopprimere il comma 3.*

- 1. 7.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti che cessano l'attività nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- \*1. 10.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti che cessano l'attività nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- \*1. 11.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.